



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Registro Generale N° 56 del 17-03-2023

OGGETTO: Approvazione Sezione PIAO "Piano dei Fabbisogni del personale triennio 2023-2024-2025."

L'anno duemilaventitrè, il giorno 17, del mese di marzo, alle ore 14:00, nella sede municipale, con il Sindaco, collegato da remoto, tramite WhatsApp, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	REFERENZA	PRESENTE	ASSENTE
GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	X	
SIRAGUSA GAETANO	VICE SINDACO		X
MICELI LUCIA PAOLA	ASSESSORE	X	
VICARI SALVATRICE	ASSESSORE	X	
LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE	X	

Presenti n.4
Assenti n. 1 (Siragusa)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetano Liseo, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato

Su indicazione dell'Amministrazione comunale, dall'Ufficio Risorse umane del Settore 2 "Affari Finanziari e Tributi" si sottopone all'approvazione della Giunta municipale la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito ,con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;

CHE a partire dal giorno 15 luglio 2022 ovvero dalla data di entrata in vigore del DPR 24 giugno 2022 n. 81 (Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2022, il Piano dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del D.lgs 165/2001, è assorbito nella apposita sezione del Piao ovvero la 3.3 dello stesso,intitolata appunto Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta municipale n. 198 del 278 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il PIAO per il triennio 2022-2024 in modalità semplificata ex art. 6 del decreto interministeriale del 30 giugno 2022;

EVIDENZIATO che:

- il termine di approvazione del PIAO, contenete la corrispondente sezione del Piano triennale del fabbisogno di personale, è successivo a quello di approvazione del Bilancio di previsione;
- la programmazione del personale rientra comunque nel DUP come previsto dall'Allegato n. 4/1 del Dlgs 118/2011 il quale stabilisce che il contenuto minimo della Sezione Operativa è costituito dalla «programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale», indicando che la Sezione Operativa si struttura in due parti fondamentali, la «Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP... del fabbisogno di personale...»;

CHE la disciplina del piano triennale delle assunzioni è contenuta nell' art. 6 del D.lgs. n.165/2001, così come modificato dal D.lgs. n. 75/2017;

EVIDENZIATO che l'art.39 della Legge n.449/1997, legge finanziaria 1998, prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese del personale;

DATO ATTO:

- che l'art.91 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000, prevede che gli Organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale,finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- che gli Enti Locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

RICHIAMATO l'art.48, comma 2, del citato D.lgs. n.267/2000, che stabilisce che rientrano nella competenza della Giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza esclusiva del Sindaco o del Consiglio Comunale;

RILEVATO che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

EVIDENZIATO CHE:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del

personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);

- ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter del D.L.gs n. 165/2001, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

CHE con deliberazione della Giunta municipale n. 34 del 17 febbraio 2023 si è preso atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nell'organico di questo Comune, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

DATO ATTO che l'aggiornamento alla Sezione Piao del Piano Triennale delle Azioni Positive (P.T.A.P.) è stato adottato ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo n.196/2000, con deliberazione di Giunta municipale n. 49 del 6 marzo 2023;

VISTO l'art.33 comma 2 del D.L. n.30 Aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

VISTO il prospetto Allegato "A" al presente atto, nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

TENUTO CONTO che le norme vigenti che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del D.L. n.34/2019 e in particolare del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

ESAMINATI i conteggi predisposti dal Settore 2 "Affari finanziari e Tributi" in applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto approvato (2021) in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità assestato nel Bilancio, e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto di spese di personale su entrate correnti pari al 55,35%;

CONSIDERATO che:

-questo Ente, in relazione agli articoli 3 e 4 del citato DPCM, rientra nella fascia demografica b) relativa ai comuni con popolazione compresa tra a3.000 e 4.999 abitanti e che, relativamente a tale fascia:

a) il valore soglia nel rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti che consente l'incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 27,20% (tabella 1, articolo 4, comma 1):

b) i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia sopra specificato, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa non superiore a detto valore soglia (articolo 4, comma 2);

c) i comuni in cui il rapporto fra la spesa del personale e le entrate correnti risulti superiore al valore soglia del 31,20% sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto, fino al conseguimento di tale valore soglia, eventualmente applicando anche un turn over inferiore al 100%;

CHE questo Comune si pone sia al di sopra del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1, sia al di sopra del secondo limite indicato dalla tabella 3 dell'art. 6 essendo il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti pari al 55,35%;

DATO ATTO che questo Comune, da ultimo rendiconto approvato, versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. n.267/2000;

DATO ATTO, altresì, che con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n.32 del 6 agosto 2021, è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022 con la quale è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale già presentato alle Amministrazioni esterne;

EVIDENZIATO, pertanto, che, in relazione ai dati sopra indicati, questo Comune non rientra tra gli enti virtuosi che nel corso del corrente esercizio possono incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato;

RILEVATO che con la presente proposta di deliberazione si garantisce la riduzione tendenziale della spesa di personale nel triennio considerato e che la spesa di personale per ciascuno degli anni considerati nel piano del fabbisogno (1.426.180,00 anno 2023, 1.414.855,00 anno 2024 e 1.374.000,64 anno 2025) è inferiore al valore medio della spesa di personale 2011/2013 pari ad euro 1.866.857,00;

DATO ATTO :

-che è in atto un percorso di rientro della spesa di personale, stanteche la spesa effettivamente sostenuta per l'anno 2022, rilevata dall'approvazione della deliberazione di Giunta Municipale n. 9 del 25 gennaio 2023 avente ad oggetto: "Approvazione prospetto risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 per utilizzo quote accantonate e vincolate ai sensi dell'art. 187 comma 3-quater del vigente TUEL approvato con D.LGS. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni" ammonta ad € 1.543.771,36;

-che nell'anno 2023 è stata collocata in quiescenza una unità di personale di categoria C;

CONSIDERATO che ai fini delle assunzioni obbligatorie questo Ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla legge n. 68/1999;

VISTA, altresì, la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 del 11 settembre 2020;

RITENUTO pertanto di approvare il "Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2023-2025", qualesezione del DUP e sezione del PIAO, in cui non è prevista alcuna assunzione, come da Allegato "B", parte integrante e sostanziale alla presente delibera ad esclusione di quelle eterofinanziate;

RICHIAMATA la nota del Sindaco prot. 17422 del 12 dicembre 2022 con la quale chiedeva l'attivazione delle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato della figura specialistica dell'assistente sociale;

RICHIAMATA, altresì, la propria nota prot. n. 4136 del 16 marzo 2023 con la quale si provvedeva a comunicare al responsabile del settore 1 competente per materia, la possibilità, ove condivisa, di far rientrare l'assunzione della figura specialistica dell'assistente sociale nel finanziamento soprarichiamato, con contratto a tempo indeterminato e parziale al 50%, riscontrata favorevolmente con nota prot. n.4146 del 16 marzo 2023;

RILEVATO, che l'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'art. 1 comma 563, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, prevede in favore dei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna, le somme del Fondo di solidarietà comunale da destinare allo sviluppo dei servizi sociali comunali a partire dall'anno 2022 e per le annualità successive, introducendo, pertanto, una nuova misura di sostegno strutturale e continuativa e nello specifico, l'importo di euro 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025 , di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029 e di 113 milioni di euro annui adecorrere dall'anno2030;

DATO ATTO che il D.M. 8 agosto 2022, adottato sulla base dell'art. 1 , comma 449, lettera d-quinquies soprarichiamato, ha ripartito, per l'anno 2022, il contributo ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna, per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali, con obbligo, pertanto di destinare le risorseal potenziamento dei servizi;

DATO ATTO che, in forza della ripartizione delle somme tra i Comuni siciliani di cui all'allegato 2 al DM 8 agosto 2022, al Comune di Alia è stato assegnato per l'anno 2022 l'importo complessivo di euro 18.872,49, a titolo di risorse aggiuntive da destinare allo sviluppo dei servizi sociali;

CHE, pertanto, come stabilito dalla legge di finanziamento, le risorse assegnate nell'anno 2022 sono destinate ad aumentare, sono di carattere continuativo, strutturale e a regime, dovranno essere spese entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario e sono, altresì, soggette a rendicontazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 801 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nel limite delle risorse in questione "nonchè dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del D.L. 30 aprile2019 n. 34 convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, i comuni possono procedere alle assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9 comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 , convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'art. 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 57, comma 3 - septies , del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104,

l'assunzione sopraindicata, in quanto eterofinanziata a valere sul Fondo di solidarietà comunale, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, per cui, nel relativo calcolo non devono essere incluse né le spese né le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle assunzioni;

RITENUTO, pertanto che, in ragione della non incidenza della spesa di personale eterofinanziata (e della correlata entrata) ai fini del calcolo di cui al DM 17 marzo 2020 (art. 57, comma 3-septies, del D.L.n. 104/2020) non bisogna procedere ad una nuova valutazione circa la sostenibilità finanziaria ai fini assunzionali;

VISTA, altresì, la recente nota pec prot. n.3679 del 9 marzo 2023 con la quale l'Agenzia Coesione Territoriale comunica che questo Comune risulta destinatario dell'iniziativa di cui al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.022 unità di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-27, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 82 del 15 ottobre 2021; **CHE**, in particolare, con Decreti del 16 maggio 2022 del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state approvate le graduatorie finali di merito relativi ai profili professionali indicati nel bando e assegnate le unità alle amministrazioni di destinazione scelte;

DATO ATTO che:

-con la nota sussurreriferita l'Agenzia Coesione Territoriale, comunicava la disponibilità attuale delle risorse finanziarie, il nominativo del soggetto da assumere profilo "FG" con il quale dovrà instaurarsi un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di 36 mesi, in deroga ai vincoli assunzionali ai sensi dell'art. 1 comma 178 della Legge di Bilancio 2021, con oneri a carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare al Programma Operativo nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014-2020;

-con successiva nota prot. n.3932 del 13 marzo 2023, l'Agenzia comunicava l'ulteriore assegnazione di risorse attuali ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni con legge n. 79/2022 per procedere alla stipula di un contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 7 commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001 con soggetto in possesso di professionalità tecnica FT analoga a quella del personale non reclutato;

RICHIAMATA la nota prot. n. 4147 del 16 marzo 2023 con la quale il Segretario generale si pronunciava in ordine all'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, condizione necessaria e preventiva per procedere al conferimento degli incarichi per le figure specialistiche quali n. 1 Esperto FG in Gestione, rendicontazione e controllo e n. 1 Esperto per le Funzioni Tecniche FT;

VISTO, infine, l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 nella parte in cui prevede che siano gli Organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27.12.1997 e successive modificazioni;

DATO ATTO che la programmazione triennale del fabbisogno del personale deve essere trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica e che non è oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e degli articoli 4 e 7 del CCNL Autonomie Locali del 16 novembre 2022;

DATO ATTO, altresì, che la presente deliberazione corredata dai relativi allegati, sarà sottoposta all'esame preventivo del Revisore dei conti per il rilascio del parere e dell'asseverazione di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito dalla legge n. 58/2019;

EVIDENZIATO che applicazione alla Sezione PIAO del piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione Giunta comunale n.7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale, presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come modificato dall'art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

VISTO la legge dibilancio 2023, legge 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303

del 29 dicembre 2022, decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2022, che ha ulteriormente prorogato il termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2023/2025, al 30 aprile 2023;

DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2023/2025 è in corso di approvazione;

VISTO l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, che autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio quando la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;

ATTESO:

-che con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.34 del 16 aprile 2021, si è provveduto, ai sensi dell'art. 2 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi, alla riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, articolata in quattro settori e precisamente: settore 1, "Affari generali" - settore 2 "Affari finanziari" - settore 3 "Infrastrutture territorio ambiente" esettore 4 "Attività produttive patrimonioe gestione servizi";

-che con deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, si è proceduto alla Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e all'approvazione del funzionigramma anno 2022;

-che con determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, si è proceduto, con decorrenza 10 maggio 2022, alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa del settore 1,"Affari generali" - settore 2 "Affari finanziari e tributari"-settore 3 "Infrastrutture territorio ambiente" e settore 4 "Attività produttive" ;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.138 del 29 agosto 2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2- di dare atto che la consistenza di personale, alla data di redazione della presente deliberazione, risulta quella riportata nella scheda di sintesi Allegato "C" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3- di dare atto che questo Comune non rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2019,n. 160, e dal relativo DPCM attuativo del 17 marzo 2020, avendo in atto un rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti del triennio 2019/2021 - secondo le definizioni recate nel l'art. 2 del DPCM 17 marzo 2020 pari al 55,35%, al di sopra del valore soglia previsto per la fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 3, comma 1, dell'art. 6 del DPCM 17 marzo 2020 (27,20%), per cui l'Ente è tenuto ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto evidenziato nell'Allegato "A" al presente atto, fino a rientrare entro il 2025, al di sotto del secondo valore soglia previsto dall'art. 6 comma 1 del DPCM;

4- di approvare, di conseguenza, il Piano Triennale dei Fabbisogno del Personale per gli anni 2023/2025 come da allegato "B" al presente atto nella cui programmazione non è prevista alcuna assunzione in quanto non sussistono le condizioni di sostenibilità finanziaria per procedere a nuove assunzioni nel triennio 2023/2025, ad esclusione nell'anno 2023, di quelle eterofinanziate in ragione della non incidenza delle spese di personale e in particolare n. 1 Istruttore direttivo assistente sociale cat. D a tempo parziale ed indeterminato a valere sul Fondi di solidarietà comunale per lo sviluppo dei servizi sociali comunali e n. 1 Esperto in gestione, rendicontazione e controllo, profilo FG, con contratto a tempo determinato per 36 mesi e n. 1 Esperto per lo svolgimento di funzioni tecniche , profilo FT, con contratto di collaborazione a 36 mesi con oneri a carico delle disponibilità del Programma Operativo Complementare al Programma Operativo nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014-2020;

5-di dare atto che si procederà ad inoltrare preventiva richiesta di autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dell'art. 31 bis del D.L. n. 152/21 convertito nella legge n. 233/21, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali per gli aspetti relativi al personale degli Enti locali presso il Ministero dell'Interno;

6-di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento i documenti di programmazione approvati con

il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione o a seguito di nuove disposizioni normative vincolistiche o nel caso che le risorse complessivamente disponibili dell'Ente non dovesse garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio;

7-di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO;

8-di dare atto:

- che applicazione alla Sezione PIAO del piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale, presenti, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente deliberazione;

- che il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/2019 viene individuato nella dipendente Filippa Ornella Scaccia Istruttore contabile cat. C;

- che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio, sul sito internet ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n.33/2013 e nell'ulteriore sezione di riferimento;

9-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Filippa Ornella SCACCIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

IL SINDACO
Dott. Antonino GUCCIONE

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA Favorevole

Addì 16-03-2023

Il Responsabile del Settore SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole

Addì 16-03-2023

Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione Sezione PIAO "Piano dei Fabbisogni del personale triennio 2023-2024-2025."

VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali", come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell'area finanziaria, dott.ssa. Maria Grazia Minnuto;

VISTO lo Statuto comunale;

TUTTO ciò premesso e considerato;

D E L I B E R A

-di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

S U C C E S S I V A M E N T E

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

D E L I B E R A

-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione si compone di n. 09 pagine e n. 04 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	Il SINDACO	Il SEGRETARIO GENERALE
Rag. Salvatrice VICARI	Dott. Aantonino GUCCIONE	Dott. Salv. GAETANI LISEO

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il _____ al n._____ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il _____, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Responsabile della pubblicazione
A. Valeria GUCCIONE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. _____ del _____.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991.

[] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ /2023 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e sino al _____ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, _____

Il Segretario generale
Dott.Salv. GAETANI LISEO

SEZIONE PIAO

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

Nuova dotazione organica 2023					
CAT.	PROFILO	TEMPO PIENO	PART-TIME	TOTALE	POSTI OCCUPATI
D	Funzionario Direttivo tecnico	1		1	0
D	Funzionario Direttivo contabile	1		1	1
D	Funzionario Direttivo amministrativo	1		1	1
D	Istruttore Direttivo amministrativo	1		1	1
D	Istruttore direttivo Assistente Sociale	0	1 al 50%	1	0
C	Geometra	2	2 al 50,00%	4	4
C	Polizia Municipale	3		3	3
C	Istruttore contabile	1		1	1
C	Istruttore amministrativo	2	18 al 58,33%	20	20
B	Esecutore amministrativo	5	12 al 58,33%	17	17
TOTALI		17	33	50	48

NUOVA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE ANNO 2023 DEL COMUNE DI ALIA

ALLEGATO A

spesa del personale londa senza IRAP 2021	€ 1.380.136,03
spesa del personale londa senza IRAP previsionale 2023	€ 1.426.180,00
spesa del personale londa senza IRAP previsionale 2024	€ 1.414.855,00

spesa del personale londa senza IRAP anno 2021	€ 1.380.136,03
spesa personale media triennio 2011/2013 senza componenti escluse	€ 1.866.857,00
spesa personale prevista anno corrente senza componenti escluse	€ 1.426.180,00

comuni per fasce demografiche	valore soglia	percentuali massime incremento	2020	2021	2022	2023	2024
meno di 1.000 abitanti	29,50%	meno di 1.000 abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%	da 1.000 a 1.999 abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%	da 2.000 a 2.999 abitanti	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%	da 3.000 a 4.999 abitanti	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%	da 5.000 a 9.999 abitanti	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%	da 10.000 a 59.999 abitanti	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%	da 60.000 a 249.999 abitanti	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
da 250.000 a 1.499.999 abitanti	28,80%	da 250.000 a 1.499.999 abitanti	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
con e oltre 1.500.000 abitanti	25,30%	con e oltre 1.500.000 abitanti	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

facoltà assunzionali lorde disponibili del quinquennio precedente			
anno	resti turn over	perc. applicabile	totale disponibile
2019	-00 €	100%	-00 €
2018	-00 €	100%	-00 €
2017	-00 €	75%	-00 €
2016	-00 €	75%	-00 €
2015	-00 €	100%	-00 €
2014	-00 €	80%	-00 €
totale			-00 €

valori soglia di rientro per la maggiore spesa	
comuni per fasce demografiche	valore soglia
meno di 1.000 abitanti	33,50%
da 1.000 a 1.999 abitanti	32,60%
da 2.000 a 2.999 abitanti	31,60%
da 3.000 a 4.999 abitanti	31,20%
da 5.000 a 9.999 abitanti	30,90%
da 10.000 a 59.999 abitanti	31,00%
da 60.000 a 249.999 abitanti	31,60%
da 250.000 a 1.499.999 abitanti	32,80%
con e oltre 1.500.000 abitanti	29,30%

accertamenti entrate correnti anni 2019-2020-2021		media
€ 3.134.152,00	€ 3.211.369,00	€ 3.679.062,83
		€ 3.341.527,94
fondo crediti dubbia esigibilità 2021		€ 847.932,70
valore entrate correnti da rapportare		€ 2.493.595,24
rapporto spesa personale su entrate correnti	55,35%	
percentuale incremento applicabile	0,00%	
eventuale incremento massimo spesa personale	€ -00	
nuovo rapporto spesa personale su entrate correnti	55,35%	
eventuale ulteriore incremento dalle facoltà assunzionali	€ -00	
nuovo rapporto spesa personale su entrate correnti	55,35%	

valore soglia	27,20%
limite teorico spesa di personale londa senza IRAP	€ 678.257,91
limite effettivo spesa di personale londa senza IRAP	€ 678.257,91
differenza tra il limite spesa personale effettivo rispetto al limite teorico	€ -00

eventuali altre spese di personale da aggiungere	€ -00
eventuali voci di spesa del personale da decurtare	€ -00
eventuale finanziamento in deroga unioni fino a 38.000,00 euro	€ -00

N.B. in caso di percentuale intermedia occorre calcolare il nuovo obiettivo e il rapporto tra spesa personale e entrate correnti dell'anno di riferimento

nuove assunzioni da programmare per l'anno corrente calcolate sul costo personale lordo senza l'IRAP								
categoria	tabellare	tredicesima	oneri	oneri	totale	assunzioni programmate	costo assunzioni	costo al lordo dell'IRAP
A1	17.060,97	€ 18.482,72	26,68%	€ 4.931,19	€ 23.413,91	-00	-00 €	€ -00
B1	18.034,07	€ 19.536,91	26,68%	€ 5.212,45	€ 24.749,36	-00	-00 €	€ -00
B3	19.063,80	€ 20.652,45	26,68%	€ 5.510,07	€ 26.162,52	-00	-00 €	€ -00
C1	20.344,07	€ 22.039,41	26,68%	€ 5.880,11	€ 27.919,52	-00	-00 €	€ -00
D1	22.135,47	€ 23.980,09	26,68%	€ 6.397,89	€ 30.377,98	-00	-00 €	€ -00
D3	25.451,86	€ 27.572,85	26,68%	€ 7.356,44	€ 34.929,28	-00	-00 €	€ -00
totali						-00	-00 €	-00 €

spesa personale disponibile per nuove assunzioni rispetto al limite calcolata all'anno di riferimento	-€ 701.878,12
nuova spesa di personale londa senza IRAP programmata anno di riferimento	€ 1.380.136,03
margine rispetto al limite anno di riferimento	-€ 701.878,12
nuova spesa di personale londa senza IRAP programmata anno corrente	€ 1.426.180,00
margine rispetto al limite anno corrente	-€ 747.922,09

COMUNE DI ALIA

Città metropolitana di Palermo

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 25 del 17/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE SEZIONE PIAO - PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2023 - 2025.

L'Organo di Revisione, dott. Giuseppe Edoardo Toto, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 25/11/2022, procede ad esaminare la proposta di deliberazione di Giunta Comunale del 22/02/2023 avente ad oggetto “*Approvazione Sezione PIAO - Piano dei Fabbisogni di Personale 2023/2025*” unitamente agli allegati;

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 “*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*”;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 “*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...*”;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 “*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*”;
- l'art. 3 “Semplificazione e flessibilità nel turn over”, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita “*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “*in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*”;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

PRESO ATTO CHE:

- il D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 “*riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile*”;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge n. 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”, convertito ,con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- a partire dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del DPR 24 giugno 2022 n. 81 (*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2022, il Piano dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del D.lgs 165/2001, è assorbito nella apposita sezione del PIAO ovvero la 3.3 dello stesso, intitolata Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;

RICHIAMATI:

- l'art.3, comma 5 del D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art. 14 bis del D.L. n. 4/2019 che prevede “*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A*

decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)";

- il comma 5-sexies del suddetto D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L. n. 4/2019 che dispone *"per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

CONSIDERATO che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

VISTI altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L. n. 58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ..."*;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020¹) avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

RILEVATO CHE con deliberazione della Giunta municipale n. 34 del 17/02/2023 si è preso atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), nell'organico di questo Comune non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

¹ Entrato in vigore in data 20/04/2020

PRESO ATTO CHE L'ENTE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 06/03/2023 ha adottato il piano delle azioni positive 2023/2025 in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006;
- con deliberazione di Giunta municipale n. 198 del 278 dicembre 2022 ha approvato il PIAO per il triennio 2022-2024 in modalità semplificata ex art. 6 del decreto interministeriale del 30 giugno 2022;
- ha rideterminato la dotazione organica del personale²³⁴ ed ha effettuato la cognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

RILEVATO CHE:

- il Comune di Alia si colloca nella fascia demografica lett. b) popolazione da 3.000 a 4.999 della tabella 1 del citato D.M.;
- l'Ente **non rispetta** i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal relativo DPCM attuativo del 17 marzo 2020, avendo in atto un rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti del triennio 2019/2021 - secondo le definizioni recate nel l'art. 2 del DPCM 17 marzo 2020 - pari al **55,35%**, quindi al di sopra del valore soglia previsto per la fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 3, comma 1, dell'art. 6 del DPCM 17 marzo 2020 (**27,20%**);
- pertanto l'Ente è tenuto ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto evidenziato nell'Allegato "A" al presente atto, fino a rientrare entro il 2025, al di sotto del secondo valore soglia previsto dall'art. 6 comma 1 del DPCM;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 57, comma 3 - septies del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, la spesa relativa ai tre profili professionali che l'Ente intende assumere con contratto a tempo determinato nell'anno 2023, in quanto eterofinanziata a valere sul Fondo di solidarietà comunale, **non rileva** ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, per cui, nel relativo calcolo non devono essere incluse né le spese né le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle assunzioni;
- non sono previste assunzioni negli anni 2024 e 2025;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale, già trasmessa agli Organi competenti;

² Art. 6, comma 2, D. Lgs. 165/2001: ... *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter...*

³ Art. 6, comma 3, D. Lgs. 165/2001: *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*

⁴ Linee di indirizzo 08/05/2018 a firma del Ministro per La Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Punti 2.1. – Superamento della Dotazione Organica: *La dotazione organica è un valore finanziario ... Si sostanzia in una "dotazione" di spesa potenziale. Coincidente, di norma, con la spesa media di personale relativa agli anni 2011/2013.*

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

RAMMENTA

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto
"APPROVAZIONE SEZIONE PIAO - PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2023/2025".

L'Organo di Revisione

Dott. Giuseppe Edoardo Toto

Allegato B**Sezione PIAO****Fabbisogno di personale 2023-2025**

N.	Profilo professionale	Cat.	Spesa annua	Tipologia contratto	Modalità di copertura posto	Anno
1	Istruttore direttivo assistente sociale*	D	€. 17.529,00	Contratto a Tempo indeterminato e parziale al 50%	Concorso pubblico o attingimento da graduatorie vigenti	2023
1	Collaboratore autonomo per lo svolgimento delle funzioni tecniche** - Profilo Middle - PNRR	—	€. 38.366,23	Contratto di collaborazione lavoro autonomo . (anni tre)	Selezione pubblica o attingimento da graduatorie esistenti	2023
1	Funzionario esperto in gestione e rendicontazione e controllo F.G. - PNRR **		€. 38.366,23	Contratto a tempo determinato . (anni tre)	Soggetto individuato dall'Autorità coesione territoriale	2023
	NESSUNA ASSUNZIONE					
	NESSUNA ASSUNZIONE					

*Spesa eterofinanziata in deroga alla normativa sulla spesa del personale per il potenziamento per i servizi sociali comunali art 1, comma 449, lett.d-quienquies della legge 11 dicembre 2016 n. 232, come modificato dall'art. 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

**Spesa eterofinanziata in deroga alla normativa sulla spesa del personale per l'attuazione del PNRR